



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0022/2014

13.1.2014

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione
(COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Sylvie Guillaume

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
ALLEGATO AL PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	45
MOTIVAZIONE.....	47
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI	50
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	57
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	68
PROCEDURA	85

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione

(COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0751),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0443/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012¹
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 18 luglio 2012²,
 - vista la sua decisione del 17 gennaio 2013 sull'avvio di negoziati interistituzionali riguardanti la proposta e sul relativo mandato³,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0022/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva le dichiarazioni del Parlamento allegate alla presente risoluzione;
 3. prende atto della dichiarazione del Consiglio e delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla

¹ GU C 299 del 4.10.2012, pag. 108.

² GU C 277 del 13.9.2012, pag. 23.

³ Testi approvati, P7_TA(2013)0020.

Commissione, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo Asilo **■**, migrazione *e integrazione*

■

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia raggiunto anche attraverso misure comuni, espressione di una politica di asilo e immigrazione basata sulla solidarietà fra gli Stati membri che sia equa nei confronti dei paesi terzi e dei loro cittadini. Il Consiglio europeo del 2 dicembre 2009 ha riconosciuto che, all'interno dell'Unione, le risorse finanziarie dovrebbero diventare via via più flessibili e coerenti, sia in termini di portata che di applicabilità, per sostenere l'evoluzione della politica in materia di asilo e migrazione.

(1 bis) Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di assicurare flessibilità e semplificazione maggiori, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per raggiungere gli obiettivi generali e specifici previsti dal presente regolamento.

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo **■**.

¹ GU C [...] del [...], pag.

² GU C [...] del [...], pag.

(1 ter) L'efficienza delle misure e la qualità della spesa costituiscono principi guida nell'attuazione del Fondo. Inoltre, il Fondo dovrebbe essere attuato altresì nel modo più efficace e semplice possibile.

(1 quater) La nuova struttura a due pilastri dovrebbe contribuire alla semplificazione, alla razionalizzazione, al consolidamento e alla trasparenza dei finanziamenti nel settore degli affari interni. È opportuno ricercare sinergie, coerenza e complementarità con altri fondi e programmi, anche in vista dell'attribuzione di finanziamenti a obiettivi comuni. È opportuno tuttavia evitare sovrapposizioni tra i diversi strumenti di finanziamento.

(1 quinquies) Il Fondo dovrebbe creare un quadro flessibile che consenta agli Stati membri di ricevere risorse finanziarie nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali a sostegno dei settori di intervento che rientrano nel Fondo a seconda delle loro situazioni ed esigenze specifiche e alla luce degli obiettivi generali e specifici del Fondo, per cui il sostegno finanziario risulti quanto più efficace e idoneo.

(2) Onde contribuire allo sviluppo di una politica comune dell'Unione in materia di asilo e immigrazione e al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia alla luce dell'applicazione dei principi di solidarietà e ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e della cooperazione con i paesi terzi, il presente regolamento dovrebbe istituire il Fondo Asilo **■**, migrazione **e integrazione** (di seguito "il Fondo").

(3) È opportuno che il Fondo esprima solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri e migliori l'efficacia della gestione dei flussi migratori verso l'Unione nei settori in cui questa apporta il massimo valore, specie ripartendo la responsabilità tra gli Stati membri e condividendo la responsabilità e rafforzando la cooperazione con i paesi terzi.

(3 bis) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo generale del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali comprendano azioni che perseguono gli obiettivi specifici del presente regolamento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento degli stessi. Nel raro caso in cui uno Stato membro desideri discostarsi dalle percentuali minime stabilite nel presente regolamento, detto Stato membro dovrebbe fornire una motivazione dettagliata nell'ambito del relativo programma nazionale.

(4) Ai fini di una politica di asilo uniforme e di alta qualità e onde applicare standard di protezione internazionale più elevati, il Fondo dovrebbe contribuire al funzionamento efficace del sistema europeo comune di asilo, il che include misure relative alla politica, alla legislazione, al consolidamento delle capacità, operando in cooperazione con altri Stati membri, le agenzie dell'Unione e i paesi terzi.

(4 ter) Per misurare i risultati del Fondo, è opportuno istituire indicatori comuni in relazione a ciascun obiettivo specifico del Fondo. Gli indicatori comuni non dovrebbero incidere sulla natura facoltativa o obbligatoria dell'attuazione delle relative azioni secondo quanto previsto nel presente regolamento.

(5) È opportuno sostenere e migliorare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente l'acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare per concedere condizioni di accoglienza adeguate ai richiedenti asilo, agli sfollati e ai beneficiari di protezione internazionale, assicurare la corretta determinazione dello status a norma della **direttiva 2011/95/UE**

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme ■ sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica *di beneficiario* di protezione internazionale, *su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul* contenuto della protezione riconosciuta¹, applicare procedure di asilo eque ed efficaci e promuovere buone pratiche nel settore dell'asilo allo scopo di tutelare i diritti di quanti necessitano di protezione internazionale e di consentire ai sistemi di asilo degli Stati membri di operare efficientemente.

(6) Il Fondo dovrebbe apportare un sostegno adeguato agli sforzi comuni degli Stati membri diretti a individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche e a creare strutture di cooperazione efficaci per migliorare la qualità del processo decisionale nel quadro del sistema europeo comune di asilo.

(7) È opportuno che il Fondo vada ad integrare e rafforzare le attività dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito con regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010², in modo da coordinare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri, fornire sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo sono sottoposti a una pressione particolare e contribuire all'attuazione del sistema europeo comune di asilo. ***La Commissione può avvalersi della possibilità offerta dal regolamento finanziario per affidare a questa agenzia dell'Unione l'esecuzione di compiti specifici e ad hoc, come il coordinamento delle azioni relativamente al reinsediamento intraprese dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 439/2010 sull'EASO.***

(8) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dalla normativa vigente dell'Unione.

(9) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri tesi ad assicurare protezione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli sfollati ritenuti ammissibili al reinsediamento dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), come la valutazione dei bisogni di reinsediamento e il trasferimento degli interessati nei loro territori, per accordare loro uno status giuridico sicuro e promuoverne l'effettiva integrazione.

(9 bis) Il Fondo dovrebbe sostenere nuovi approcci concernenti un accesso più sicuro alle procedure di asilo, focalizzandosi in particolare sui principali paesi di transito, quali programmi di protezione per gruppi particolari o determinate procedure di esame delle domande di asilo.

(10) Per sua natura il Fondo dovrebbe poter sostenere le operazioni su base volontaria di ripartizione degli oneri approvate dagli Stati membri e consistenti nel trasferire* ■ *i beneficiari di protezione internazionale e i richiedenti protezione internazionale da uno Stato membro a un altro.

(11) Una componente essenziale della politica di asilo dell'Unione risiede nei partenariati e nella cooperazione con i paesi terzi per una gestione adeguata degli afflussi di richiedenti asilo o altre forme di protezione internazionale. Nell'intento di dare accesso alla protezione internazionale e a soluzioni durature in una fase quanto più possibile precoce, anche nel quadro dei programmi di protezione regionale ■, il Fondo dovrebbe comprendere una forte componente "reinsediamento" dell'Unione.

¹ GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

² GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

(12) Per migliorare e consolidare il processo di integrazione nelle società europee, il Fondo dovrebbe agevolare la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e predisporre il processo di integrazione già nel paese di origine del cittadino di paese terzo che giungerà nell'Unione.

(13) Per essere efficiente e apportare il massimo valore aggiunto, il Fondo dovrebbe informarsi a un approccio più mirato, a sostegno di strategie coerenti specificamente concepite per promuovere l'integrazione di cittadini di paesi terzi a livello *nazionale*, locale e/o regionale, *se del caso*. È opportuno che ad attuare tali strategie siano prevalentemente le autorità locali o regionali e gli attori non statali, senza per questo escludere le autorità nazionali, *specialmente ove* la specifica struttura amministrativa dello Stato membro lo imponga *oppure l'assetto istituzionale nazionale preveda che le azioni di integrazione sono una competenza concorrente dello Stato e dell'amministrazione periferica*. Le organizzazioni incaricate dell'attuazione dovrebbero scegliere fra le misure disponibili quelle più adeguate alla loro situazione particolare.

(13 bis) Il Fondo dovrebbe essere attuato coerentemente con i principi di base comuni dell'Unione sull'integrazione, specificati nell'agenda comune per l'integrazione.

(14) Le misure di integrazione dovrebbero estendersi anche ai *beneficiari* di protezione internazionale, in modo da garantire un approccio globale all'integrazione che tenga conto delle specificità di questi gruppi di riferimento. *Qualora le misure di integrazione siano combinate con l'accoglienza, le azioni, se del caso, dovrebbero anche consentire l'inclusione dei richiedenti asilo.*

(15) Per assicurare che la risposta dell'Unione europea in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate nell'ambito del Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate nell'ambito del Fondo sociale europeo. In tale contesto, è opportuno invitare le autorità degli Stati membri incaricate dell'attuazione del presente Fondo a stabilire meccanismi di cooperazione e di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri per gestire gli interventi del Fondo sociale europeo.

(15 bis) Per motivi pratici, alcune azioni possono riguardare un gruppo di persone che può essere considerato più efficacemente nel suo insieme senza fare distinzioni fra i suoi componenti. Sarebbe pertanto opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di prevedere nei rispettivi programmi nazionali azioni di integrazione che contemplino anche i parenti stretti dei cittadini di paesi terzi nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni. Per parente stretto si intenderebbero i coniugi/i partner nonché qualsiasi discendente o ascendente in linea diretta del cittadino di paese terzo oggetto delle azioni di integrazione che altrimenti non sarebbero contemplati dal Fondo.

(16) È opportuno che il Fondo sostenga gli Stati membri nello stabilire strategie per l'organizzazione dell'immigrazione legale che migliorino le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori pratiche e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e con altri Stati membri.

(17) L'Unione dovrebbe prevedere un ricorso continuo ed esteso allo strumento del partenariato per la mobilità quale principale quadro di cooperazione strategico, completo e a lungo termine per la gestione della migrazione con i paesi terzi. È opportuno che il Fondo sostenga le attività nel quadro dei partenariati per la mobilità che si svolgono nell'Unione o nei paesi terzi e rispondono

alle necessità e priorità dell'Unione, in particolare le azioni che assicurano la continuità dei finanziamenti a beneficio sia dell'Unione che dei paesi terzi.

(18) È opportuno continuare a sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione del rimpatrio in tutte le sue dimensioni, ai fini di un'applicazione continua, equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio di cui in particolare alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹. Il Fondo dovrebbe promuovere lo sviluppo di strategie di rimpatrio a livello nazionale **nel quadro del principio della gestione integrata dei rimpatri** ed anche di misure a sostegno della loro effettiva attuazione nei paesi terzi.

(19) Per quanto riguarda il rimpatrio volontario, anche di persone che chiedono di essere rimpatriate nonostante non abbiano l'obbligo di lasciare il territorio, è opportuno prevedere incentivi, come un trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a dare la preferenza al rimpatrio volontario.

(20) Da un punto di vista politico, tuttavia, i rimpatri volontari e quelli forzati sono interconnessi e si rafforzano reciprocamente, e nella gestione dei rimpatri gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rafforzare la complementarità delle due forme. Sussiste la necessità di procedere **ad allontanamenti** per preservare l'integrità della politica dell'Unione in materia di immigrazione e di asilo e i sistemi previsti per l'immigrazione e l'asilo dagli Stati membri. Pertanto, la possibilità di procedere **ad allontanamenti** costituisce una condizione preliminare per evitare l'indebolimento di tale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri che agevolano **gli allontanamenti in conformità con le norme previste dal diritto dell'UE, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati**.

(21) È **essenziale** che il Fondo sostenga misure specifiche a beneficio dei rimpatriati nel paese di rimpatrio, al fine di assicurarne il rimpatrio effettivo e in buone condizioni verso la città o regione d'origine e favorirne il reinserimento duraturo nella loro comunità.

(22) Gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione sono parte integrante della politica di rimpatrio dell'Unione e uno strumento cardine per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi sono un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta l'attuazione nei paesi terzi per garantire l'efficacia delle strategie di rimpatrio a livello nazionale e dell'Unione.

(23) Il Fondo dovrebbe integrare e rafforzare le attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito "Frontex"), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004², **una parte** dei cui compiti è offrire **agli Stati membri** il supporto necessario per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte³ e individuare le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi **presenti** illegalmente nel territorio degli Stati membri, **nonché aiutare gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, tenendo conto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare**.

(23 bis) Oltre al rimpatrio delle persone previsto dal presente regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere l'immigrazione clandestina o l'elusione delle norme vigenti in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.

(24) Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***e dei diritti fondamentali sanciti dai pertinenti strumenti internazionali, fra cui la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.*** Le azioni ammissibili dovrebbero tener conto ***dell'approccio alla protezione dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo basato sui diritti umani e dovrebbero assicurare segnatamente che sia prestata un'attenzione particolare e sia fornita una risposta ad hoc alla situazione specifica delle persone vulnerabili, delle donne, dei minori non accompagnati e altri minori a rischio.***

(24 bis) I termini "persone vulnerabili" e "familiari" sono definiti in modo diverso nei vari atti pertinenti al presente regolamento. Dovrebbero pertanto essere intesi nel senso previsto dall'atto pertinente tenendo presente il contesto nel quale sono usati. Quanto al reinsediamento, gli Stati membri che vi procedono dovrebbero mantenere strette consultazioni con l'UNHCR relativamente al termine "familiari" nelle rispettive pratiche di reinsediamento e nell'ambito dello stesso reinsediamento.

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, sia geografici che tematici. In particolare, l'esecuzione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non dovrebbero essere intese a sostenere interventi direttamente orientati allo sviluppo e dovrebbero integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. ***Dovrebbe essere rispettato il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo enunciato al punto 35 del consenso europeo in materia di sviluppo. È altresì importante far sì che l'attuazione dell'assistenza emergenziale sia coerente e, se del caso, complementare con la politica umanitaria dell'Unione e rispetti i principi umanitari stabiliti dal consenso europeo sull'aiuto umanitario.***

(26) È opportuno assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità assunta da ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine, dovrebbero essere usati i dati statistici più recenti sui flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare di soggiorno, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare, di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati¹.

(26 bis) Nel presente regolamento dovrebbe essere stabilita l'assegnazione degli importi di base destinati agli Stati membri. L'importo di base dovrebbe essere composto da un importo minimo e da un importo calcolato sulla scorta della media degli importi assegnati nel 2011, 2012 e 2013 per ciascuno Stato membro a titolo del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per

¹ Dati raccolti da Eurostat a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale.

l'integrazione di cittadini di paesi terzi e del Fondo europeo per i rimpatri. I calcoli sono stati eseguiti in conformità con i criteri di ripartizione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, all'articolo 12, paragrafo 2, della decisione 2007/435/CE del Consiglio e all'articolo 14, paragrafo 2, della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituiscono rispettivamente i tre Fondi. Alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 in cui si rileva la necessità di dare "particolare rilievo alle società insulari che affrontano problemi migratori sproporzionati", è appropriato aumentare gli importi minimi per Cipro e Malta.

(27) Per quanto sia opportuno assegnare a ciascuno Stato membro un importo basato sui dati statistici più recenti, è altresì auspicabile che parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo siano distribuite per la realizzazione di azioni specifiche che presuppongono uno sforzo di cooperazione fra gli Stati membri e generano un notevole valore aggiunto per l'Unione, come pure per l'attuazione del programma di reinsediamento dell'Unione e per **il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro.**

(28) A tal fine è opportuno che il presente regolamento stabilisca un elenco delle azioni specifiche ammissibili al finanziamento del Fondo e che siano attribuiti importi aggiuntivi agli Stati membri che si impegnano a attuarle.

(29) Nella prospettiva della progressiva istituzione di un programma di reinsediamento dell'Unione, il Fondo dovrebbe prestare un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari (somme forfettarie) per *ciascun* reinsediato. **La Commissione, in cooperazione con l'EASO e in conformità delle rispettive competenze, dovrebbe monitorare l'attuazione effettiva delle operazioni di reinsediamento sostenute dal Fondo.**

(30) Per aumentare l'impatto degli sforzi di reinsediamento dell'Unione nell'accordare protezione **alle persone che necessitano di protezione internazionale** e massimizzare l'impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento sono più pressanti, si dovrebbero formulare priorità comuni in questo settore a livello dell'Unione. **Tali priorità comuni dovrebbero essere sottoposte a modifica soltanto laddove ciò sia palesemente giustificato o alla luce di eventuali raccomandazioni dell'UNHCR** sulla base delle categorie generali specificate nel presente regolamento.

(31) Data la loro particolare vulnerabilità, alcune categorie di **persone che necessitano di protezione internazionale** dovrebbero essere puntualmente incluse nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione.

(32) In considerazione delle esigenze di reinsediamento fissate nelle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione, è altresì necessario prevedere incentivi finanziari aggiuntivi per il reinsediamento di persone in relazione a regioni geografiche e cittadinanze specifiche e alle categorie specifiche di **persone** da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfarne le esigenze particolari.

(33) Per migliorare la solidarietà e ripartire meglio le responsabilità tra gli Stati membri, specie quelli più toccati dai flussi di richiedenti asilo, è altresì opportuno istituire un meccanismo analogo basato sugli incentivi finanziari per **il trasferimento** dei beneficiari di protezione internazionale **da uno Stato membro a un altro. Il meccanismo dovrebbe ridurre la pressione sugli Stati membri che accolgono, in termini assoluti o relativi, un numero più elevato di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale.**

(35) Il supporto del Fondo sarà più efficace e apporterà maggiore valore aggiunto nel caso in cui il presente regolamento individui un numero limitato di obiettivi obbligatori **da conseguire** nell'ambito dei programmi elaborati da ogni Stato membro in base alla propria situazione e alle proprie esigenze specifiche.

(36) Per rafforzare la solidarietà è importante che il Fondo preveda, **in coordinamento e sinergia, se del caso, con l'assistenza umanitaria gestita dalla Commissione europea**, un sostegno supplementare nella forma di un'assistenza emergenziale in situazioni di emergenza di grande pressione migratoria sugli Stati membri o su paesi terzi o in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi¹. **L'assistenza emergenziale dovrebbe inoltre includere il sostegno a programmi di ammissione umanitaria ad hoc volti ad assicurare il soggiorno temporaneo nel territorio di uno Stato membro in caso di crisi umanitarie urgenti nei paesi terzi. Tuttavia, tali altri programmi di ammissione umanitaria lasciano impregiudicato e non dovrebbero compromettere il programma di reinsediamento dell'Unione che mira espressamente, fin dall'inizio, ad offrire una soluzione duratura alle persone che necessitano di protezione internazionale trasferite nell'Unione da paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri non dovrebbero poter ricevere somme forfetarie supplementari in relazione alle persone cui è stato concesso di soggiornare temporaneamente nel territorio di uno Stato membro nell'ambito di tali altri programmi di ammissione umanitaria.**

(37) Il presente regolamento dovrebbe **prevedere le risorse finanziarie per le attività** della rete europea sulle migrazioni, istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni¹, in linea con i suoi obiettivi e compiti¹.

(38) È opportuno pertanto modificare la decisione 2008/381/CE **per allineare le procedure e facilitare la concessione di un sostegno finanziario idoneo e tempestivo ai punti di contatto nazionali.**

(39) Alla luce della finalità degli incentivi finanziari assegnati agli Stati membri nella forma di somme forfetarie per il reinsediamento e/o **il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro**, e poiché essi rappresentano una frazione esigua dei costi reali, il presente regolamento dovrebbe prevedere talune deroghe alle regole sull'ammissibilità delle spese.

(40) Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente regolamento concernenti le somme forfetarie per il reinsediamento **e il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro**, nonché la definizione delle azioni specifiche e delle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

¹ GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7.

(40 bis) In sede di applicazione del regolamento, nonché di preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare esperti di tutti gli Stati membri.

(41) Al fine di garantire ***condizioni uniformi di esecuzione*** del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

(42) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Poiché l'Unione europea è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell'Unione nella gestione dei flussi migratori, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire soprattutto a consolidare le capacità nazionali e le capacità dell'Unione in questo ambito.

(42 bis) È necessario massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e lo sfruttamento delle risorse finanziarie pubbliche e private.

(42 ter) La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione del Fondo, in conformità con l'articolo 50 del regolamento orizzontale, con l'ausilio di indicatori comuni per valutare i risultati e gli impatti. Tali indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, dovrebbero costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi del Fondo sono stati conseguiti.

(43) Ai fini della sua gestione e attuazione, è opportuno che il Fondo costituisca parte integrante di un quadro coerente comprendente il presente regolamento e il regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi¹. ***Ai fini del Fondo, il partenariato di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] dovrebbe comprendere pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e parti sociali. Ciascuno Stato membro è responsabile di stabilire la composizione del partenariato e le modalità pratiche della sua attuazione.***

(44) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente alla politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e alla politica comune dell'immigrazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44 bis) In conformità degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Fondo dovrebbe tener conto dell'integrazione dei principi di parità tra donne e uomini e di non discriminazione.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (45) La decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013¹ dovrebbe essere abrogata.
- (46) La decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013¹ dovrebbe essere abrogata.
- (47) La decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013¹ dovrebbe essere abrogata.
- (48) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda¹ ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento¹.
- (49) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito¹ ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento¹.
- (50) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (51) È opportuno allineare la durata del presente regolamento al regolamento (UE) n. .../... del Consiglio*. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Fondo Asilo ■, migrazione *e integrazione* (di seguito "il Fondo").
2. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili;
 - b) il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;
 - c) le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione;
 - d) i principi e i meccanismi per stabilire le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione;
 - e) *l'assistenza finanziaria prevista per le attività* della rete europea sulle migrazioni.
3. Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], *fatto salvo l'articolo 4, lettera a), del presente regolamento.*

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "reinsediamento": il processo mediante il quale, su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi ■ sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:
 - i) "status di rifugiato" ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE;
 - i bis) "status di protezione sussidiaria" ai sensi dell'articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE, oppure*
 - ii) *altri* status che ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione *offrono* diritti e vantaggi analoghi *a quelli offerti dagli status di cui ai punti i) e i bis)*;
- a bis) "altri programmi di ammissione umanitaria": un processo ad hoc mediante il quale uno Stato membro ammette cittadini di paesi terzi a soggiornare temporaneamente nel suo territorio al fine di proteggerli da crisi umanitarie urgenti a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti;*
- a ter) "protezione internazionale": status di rifugiato e status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;*

- a quater) "rimpatrio": il processo di ritorno di un cittadino di paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente - quale definito all'articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;**
- c) "cittadino di paese terzo": chi non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato. È inteso che il riferimento a cittadini di paesi terzi include gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;**
- c bis) "allontanamento": l'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro - quale definito all'articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;**
- c ter) "partenza volontaria": l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio - quale definito all'articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;**
- d) "minore non accompagnato": il cittadino di paese terzo d'età inferiore agli anni 18 che entri o sia entrato nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi nazionale dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;**
- d bis) "persona vulnerabile": cittadino di paese terzo che risponde a questa definizione a norma del diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;**
- e) "familiare": cittadino di paese terzo che risponde a questa definizione a norma del diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;**
- f) "situazione di emergenza": la situazione risultante:**
- i) da forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni, oppure**
 - ii) dall'attuazione di meccanismi di protezione temporanea come definita dalla direttiva 2001/55/CE, oppure**
 - iii) da forti pressioni migratorie su paesi terzi in cui i rifugiati rimangono bloccati a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti.**

Articolo 3

Obiettivi

1. Obiettivo generale del Fondo è contribuire **alla gestione efficace dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della** politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione, **nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.**

2. Nell'ambito di questo obiettivo generale, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici **comuni**:
- a) rafforzare e sviluppare **tutti gli aspetti del** sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
 - b) sostenere la migrazione legale **verso gli Stati membri** in funzione del **loro** fabbisogno economico e sociale, **come il fabbisogno del mercato del lavoro, preservando al contempo l'integrità dei sistemi di immigrazione** degli Stati membri, e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi ;
 - c) promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, **che contribuiscano a contrastare l'immigrazione clandestina**, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine **e di transito**;
 - d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo , anche attraverso la cooperazione pratica .

Il raggiungimento degli obiettivi specifici del Fondo sarà valutato a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento orizzontale attraverso indicatori comuni di cui all'allegato IV e indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali.

3. *Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e con gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione.*
4. *Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conseguiti nel rispetto dei principi e degli obiettivi della politica umanitaria dell'Unione. È assicurata la coerenza con le misure finanziate dagli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione ai sensi dell'articolo 24 bis.*

Articolo 3

Partenariato

Ai fini del Fondo, il partenariato di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] comprende pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e parti sociali.

CAPO II

SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO

Articolo 5

Sistemi di accoglienza e asilo

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] **e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 20**, il Fondo sostiene le azioni **incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi**:
 - **coloro che beneficiano dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;**
 - **coloro che hanno richiesto una delle summenzionate forme di protezione e non hanno ancora ricevuto una risposta definitiva;**
 - **coloro che beneficiano di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;**
 - **coloro che vengono o sono stati reinsediati in uno Stato membro o trasferiti da uno Stato membro.**

In tale contesto e per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sulle summenzionate categorie di persone:

 - a) fornitura di aiuti materiali, **compresa l'assistenza alle frontiere**, istruzione, formazione, servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche;
 - a bis) fornitura di servizi di sostegno, come la traduzione e l'interpretazione, l'istruzione, la formazione, compresa la formazione linguistica, ed altre iniziative coerenti con lo status della persona interessata;**
 - a ter) creazione e miglioramento di strutture amministrative, sistemi e attività di formazione del personale e delle autorità competenti onde garantire ai richiedenti asilo un effettivo e agevole accesso alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità, in particolare per promuovere, ove necessario, sviluppi nell'acquis dell'UE;**
 - b) **fornitura di** assistenza sociale, **di** informazioni o **di** assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e **di** informazioni o **di** consulenza sui possibili esiti della procedura d'asilo, compresi aspetti quali **le procedure di rimpatrio** **;**
 - c) **fornitura di** assistenza e **rappresentanza legali**;

c bis) individuazione dei gruppi vulnerabili e assistenza specifica alle persone vulnerabili, specialmente in conformità con le precedenti lettere da a) a c);

c ter) introduzione, sviluppo e miglioramento di misure alternative al trattenimento.

Ove lo si ritenga opportuno e qualora il programma nazionale di uno Stato membro lo preveda, il Fondo può anche sostenere misure relative all'integrazione, come quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in rapporto all'accoglienza delle persone di cui sopra.

2. *Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 20, per quanto riguarda le infrastrutture di alloggio e i sistemi di accoglienza il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti:*

a) *miglioramento e manutenzione delle infrastrutture e dei servizi di alloggio esistenti;*

b) *potenziamento e miglioramento delle strutture e dei sistemi amministrativi;*

c) *informazioni per le comunità locali ■ ;*

d) *formazione per il personale delle autorità, incluse quelle locali, che interagiranno con le persone di cui al paragrafo 1 nel contesto della loro accoglienza;*

e) *creazione, gestione e sviluppo di nuove infrastrutture e servizi di alloggio, nonché di strutture e sistemi amministrativi, in particolare per affrontare, ove necessario, le esigenze strutturali degli Stati membri;*

3. *Nell'ambito degli obiettivi specifici definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e d), e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 20, il Fondo sostiene anche azioni analoghe a quelle elencate al paragrafo 1, qualora queste siano in rapporto a persone temporaneamente soggiornanti:*

– *in centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare per sostenere le operazioni di reinsediamento in cooperazione con l'UNHCR, oppure*

– *nel territorio di uno Stato membro nel contesto di altri programmi di ammissione umanitaria.*

Articolo 6

Capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le *rispettive* politiche e *procedure* di asilo

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] e *in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 20, per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche e procedure di asilo il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti volte a:*

- a) rafforzare la capacità degli Stati membri - **anche in relazione al meccanismo di allarme rapido, di preparazione e di gestione delle crisi istituito dal regolamento (UE) n. [.../...] [regolamento Dublino]** - di raccolta, analisi e diffusione delle statistiche e dei dati **qualitativi e quantitativi** sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e **trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e/o dei beneficiari di tale protezione da uno Stato membro a un altro;**
- a bis) **rafforzare le capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione di informazioni sui paesi d'origine;**
- b) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, ad esempio con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento **e altre parti interessate pertinenti**, l'elaborazione di indicatori e indici di riferimento.

Articolo 7 ■

Reinsediamento, trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di tale protezione e altre ammissioni umanitarie ad hoc

- 1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e d), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], **e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 20**, il Fondo sostiene in particolare le seguenti azioni connesse con il reinsediamento **dei cittadini di paesi terzi che vengono o sono stati reinsediati in uno Stato membro e altri programmi di ammissione umanitaria:**
 - a) istituzione e sviluppo di programmi **e strategie** nazionali di reinsediamento ■ **e altri programmi di ammissione umanitaria, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione;**
 - b) creazione di infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle **azioni** di reinsediamento e ■ **delle azioni relative ad altri programmi di ammissione umanitaria, compresa l'assistenza linguistica;**
 - c) creazione di strutture, sistemi e formazione del personale per svolgere missioni nei paesi terzi e/o in altri Stati membri, effettuare colloqui, controlli medici e indagini di sicurezza;
 - d) valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di possibili casi di reinsediamento e/o **dei casi di altre ammissioni umanitarie**, per esempio attraverso missioni nel paese terzo ■ , colloqui, controlli medici e indagini di sicurezza;
 - e) valutazione dello stato di salute e trattamento medico prima della partenza, fornitura di materiale prima della partenza, predisposizione di informazioni **e misure di integrazione** e delle modalità di viaggio prima della partenza, inclusi i servizi di assistenza medica;
 - f) informazioni e assistenza all'arrivo **o dopo breve tempo**, inclusi i servizi di interpretazione;

f bis) azioni intese al ricongiungimento familiare delle persone che sono reinsediate in uno Stato membro;

g) potenziamento delle infrastrutture e dei servizi *per la migrazione e l'asilo* nei paesi designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale;

h) *creazione delle condizioni che favoriscano l'integrazione, l'autonomia e l'autosufficienza dei rifugiati reinsediati sul lungo periodo.*

2. *Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 20, il Fondo sostiene anche azioni analoghe a quelle elencate al paragrafo 1, ove lo si ritenga opportuno in base agli sviluppi strategici nell'arco del periodo di attuazione del Fondo o qualora il programma nazionale di uno Stato membro lo preveda, in relazione al trasferimento di richiedenti protezione internazionale e/o dei beneficiari di tale protezione. Tali operazioni sono effettuate con il loro consenso a partire da uno Stato membro che ha concesso loro protezione internazionale o è competente per l'esame della loro domanda verso un altro Stato membro interessato nel quale sarà loro concessa una protezione equivalente o nel quale sarà esaminata la loro domanda di protezione internazionale.*

CAPO III

INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E MIGRAZIONE LEGALE

Articolo 8

Immigrazione e misure prima della partenza

Nell'ambito dell'obiettivo specifico definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 20, il Fondo sostiene azioni condotte in un paese terzo e incentrate sui cittadini di paesi terzi che soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale e in conformità con il diritto dell'UE, ove applicabile, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro. In questo contesto, il Fondo sostiene in particolare le azioni seguenti:

- a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione *e di promozione del dialogo interculturale*, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;
- b) valutazione delle competenze e qualifiche, *nonché* maggiore trasparenza *e compatibilità* delle competenze e qualifiche *di un paese terzo con quelle dello Stato membro*;
- c) formazioni *atte a migliorare l'occupabilità in uno Stato membro*;
- d) organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua;

- e) *assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86/CE.*

Articolo 9

Misure di integrazione ■

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), *e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 20, il Fondo sostiene le azioni che* si svolgono nel quadro di strategie coerenti, *tenendo conto delle necessità di integrazione dei cittadini di paesi terzi* a livello locale ■ / ■ regionale ■ . In tale contesto, *il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sui cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o, se del caso, che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro:*
- a) azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione *con la partecipazione degli attori locali o regionali, se del caso*, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori *di integrazione* e la valutazione, *incluse le valutazioni partecipative, allo scopo di individuare le migliori pratiche;*
 - b) azioni riguardanti la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l'assistenza sociale, l'assistenza all'infanzia *e il ricongiungimento familiare;*
 - c) azioni che inseriscono i cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e consentono loro di adattarsi, informarsi sui propri diritti e obblighi, partecipare alla vita civile e culturale e condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - d) misure incentrate sull'istruzione *e la formazione*, comprese la formazione linguistica e le azioni *preparatorie* volte ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro;
 - e) azioni intese a promuovere l'emancipazione (*empowerment*) e a consentire ai cittadini di paesi terzi di provvedere ai propri bisogni;
 - f) azioni che promuovono un contatto significativo e un dialogo costruttivo tra i cittadini di paesi terzi e la società di accoglienza e *azioni che promuovono* l'accettazione nella società di accoglienza, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione;
 - g) azioni che promuovono la parità di accesso e la parità di risultati nei rapporti dei cittadini di paesi terzi con i servizi pubblici e privati, anche adattando tali servizi in vista dei contatti con i cittadini di paesi terzi;
 - h) azioni che sviluppano le capacità *dei beneficiari, quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. .../...[regolamento orizzontale], anche mediante* lo scambio di esperienze e buone pratiche e il lavoro di rete.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto, **in tutti i casi in cui sia necessario**, delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi **■**, **compresi** i beneficiari di protezione internazionale, **■** le persone reinsediate o **trasferite** e, **in particolare, le persone vulnerabili**.
3. **■ I programmi nazionali possono consentire l'inclusione nelle** azioni di cui al paragrafo 1 **di parenti stretti delle persone appartenenti al gruppo di riferimento di cui a detto paragrafo nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni.**
4. Ai fini della programmazione e attuazione delle azioni di cui al paragrafo 1, il partenariato previsto all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] include le autorità designate dagli Stati membri per gestire gli interventi del Fondo sociale europeo.

Articolo 10

Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] **e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 20, il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:**

- a) istituzione di strategie di promozione della migrazione legale volte a facilitare lo sviluppo e l'attuazione di procedure di ammissione flessibili; **■**
- a bis)** sostegno alla cooperazione tra le agenzie di collocamento **di paesi terzi ■**, i servizi dell'occupazione **e i servizi dell'immigrazione degli** Stati membri **■**, come pure sostegno agli Stati membri nell'attuare il diritto dell'Unione in materia di migrazione, avvio di processi di consultazione con le parti coinvolte e consulenze di esperti o scambi di informazioni su iniziative destinate a determinate cittadinanze o categorie specifiche di cittadini di paesi terzi in funzione del fabbisogno dei mercati del lavoro;
- b) consolidamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari livelli e nei vari servizi amministrativi, in particolare rafforzandone le capacità di raccolta, analisi e diffusione di statistiche e dati **dettagliati e sistematici** sulle procedure ed i flussi migratori e sui permessi di soggiorno e sviluppando strumenti di monitoraggio, meccanismi di valutazione, indicatori e indici di riferimento per misurare i risultati di queste strategie;
- c) **formazione dei beneficiari, quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], e del personale che fornisce** servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione, e promozione dello scambio di esperienze e buone pratiche, della cooperazione, del lavoro di rete **e delle capacità interculturali, migliorando altresì la qualità dei servizi forniti;**
- d) costituzione di strutture organizzative sostenibili per l'integrazione e la gestione della diversità, in particolare tramite la cooperazione tra i diversi interessati per consentire ai funzionari ai vari livelli delle amministrazioni nazionali di informarsi rapidamente sulle esperienze e sulle migliori pratiche in atto altrove e, ove possibile, di mettere in comune le

risorse *tra autorità competenti, nonché tra organismi governativi e non governativi in modo da fornire più efficacemente servizi ai cittadini di paesi terzi, tra l'altro tramite sportelli unici (centri di assistenza all'integrazione coordinata)*;

- e) contributo a un processo dinamico bilaterale di interazione reciproca che sta alla base delle strategie di integrazione a livello locale e regionale, sviluppando piattaforme per la consultazione dei cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e piattaforme di dialogo interculturale e religioso tra comunità di cittadini di paesi terzi e/o tra queste comunità e la società di accoglienza e/o tra queste comunità e le autorità di polizia e le autorità investite del potere decisionale;
- f) *promozione e intensificazione della cooperazione pratica tra le competenti autorità degli Stati membri, ponendo l'accento, tra l'altro, sullo scambio di informazioni, migliori pratiche e strategie e sullo sviluppo e l'attuazione di azioni comuni, anche al fine di preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.*

CAPO IV

RIMPATRIO

Articolo 11

Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] *e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 20, per quanto riguarda le misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:*

- *coloro che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale in uno Stato membro e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario;*
- *coloro che godono del diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario;*
- *coloro che sono presenti in uno Stato membro e non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro, compresi i cittadini di paesi terzi il cui allontanamento è stato differito conformemente all'articolo 9 e all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE.*

In tale contesto, il Fondo sostiene ■, in particolare, ■ le seguenti azioni incentrate sulle summenzionate categorie di persone:

- a) *introdurre, sviluppare e migliorare misure alternative al trattenimento;*

- d) prestare assistenza sociale, garantire l'informazione o l'assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e l'informazione o la consulenza;
- e) assicurare l'assistenza legale e linguistica;
- f) fornire assistenza specifica alle persone vulnerabili ■ ;
- g) ***introdurre e perfezionare sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio del rimpatrio forzato di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;***
- h) ***creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio, accoglienza o trattenimento;***
- i) ***creare strutture e sistemi amministrativi, compresi strumenti informatici;***
- j) ***formare il personale onde garantire agevoli ed efficaci procedure di rimpatrio, nonché la loro gestione ed attuazione.***

Articolo 12

Misure di rimpatrio

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] ***e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 20, per quanto riguarda le misure di rimpatrio***, il Fondo sostiene le azioni ***incentrate sulle*** persone di cui all'***articolo 11***. ***In questo contesto, il Fondo sostiene in particolare ■ le misure*** seguenti:

- a) ***misure necessarie alla preparazione di operazioni di rimpatrio, quali quelle che conducono all'identificazione dei cittadini di paesi terzi, al rilascio di documenti di viaggio e alla ricerca di familiari;***
- a) cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi al fine di ottenere i documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la riammissione;
- b) misure di rimpatrio volontario assistito, comprendenti gli esami medici e l'assistenza medica, le modalità di viaggio, i contributi finanziari, la consulenza e l'assistenza prima e dopo il rimpatrio;
-
- b bis) operazioni di allontanamento, comprese le misure pertinenti, conformemente alle norme fissate nel diritto dell'Unione, ad eccezione delle attrezzature coercitive;***
-
- d) strutture e servizi nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo;

- e) assistenza specifica alle persone vulnerabili ■ .

Articolo 13

Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] **e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all'articolo 20, per quanto riguarda la cooperazione pratica e le misure di sviluppo delle capacità, il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti volte a:**

- a) promuovere, **sviluppare** e rafforzare la cooperazione operativa **e lo scambio di informazioni** tra i servizi di rimpatrio **ed altre autorità** degli Stati membri **coinvolti nella procedura di rimpatrio**, anche sul fronte della cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi **e delle operazioni di rimpatrio congiunte**;
- b) promuovere la cooperazione fra **i paesi terzi e** i servizi di rimpatrio degli Stati membri ■ , anche con misure dirette a consolidare le capacità dei paesi terzi di svolgere ■ attività di riammissione e reinserimento, **in particolare** nel quadro degli accordi di riammissione;
- c) rafforzare la capacità di sviluppare politiche di rimpatrio efficaci e sostenibili, specie mediante lo scambio di informazioni sulla situazione nei paesi di rimpatrio e le migliori pratiche, la condivisione delle esperienze e la messa in comune delle risorse tra gli Stati membri;
- d) rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione di dati e statistiche **dettagliati e sistematici** sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e trattenimento, sui rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e reinserimento;
- e) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di rimpatrio, ad esempio con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, l'elaborazione di indicatori e indici di riferimento.
- f) **realizzare misure e campagne d'informazione nei paesi terzi per sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l'immigrazione e ai rischi dell'immigrazione clandestina.**

CAPO V

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

Articolo 14

Risorse globali e attuazione

1. Le risorse globali per l'attuazione del presente regolamento ammontano a **3 137** milioni di EUR.
2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario.
3. Le risorse globali sono eseguite nell'ambito:
 - a) dei programmi nazionali, di cui all'articolo 20;
 - b) delle azioni dell'Unione, di cui all'articolo 21;
 - c) dell'assistenza emergenziale, di cui all'articolo 22;
 - d) della rete europea sulle migrazioni, di cui all'articolo 23;
 - e) dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 24.
4. ***La dotazione di bilancio assegnata a norma del regolamento alle azioni dell'Unione di cui all'articolo 21, all'assistenza emergenziale, di cui all'articolo 22, alla rete europea sulle migrazioni, di cui all'articolo 23, e all'assistenza tecnica di cui all'articolo 24, è attuata in gestione diretta a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. .../2012 [nuovo regolamento finanziario]. La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all'articolo 20 è attuata in gestione concorrente a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. .../2012 [nuovo regolamento finanziario].***
- 4bis. La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 317 del TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri.***
5. A titolo indicativo, ***fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato*** è così utilizzata:
 - a) **2 752** milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
 - b) **385** milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l'assistenza tecnica della Commissione, ***di cui almeno il 30% utilizzato per le azioni dell'Unione e la rete europea sulle migrazioni.***

Articolo 15

Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 2 752 milioni di EUR, così ripartito:
 - a) ***2 392 milioni di EUR come indicato nell'allegato I. Gli Stati membri assegnano almeno il 20% di tali risorse all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e almeno il 20% all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la loro scelta nel programma nazionale spiegando perché l'assegnazione di risorse inferiori alla soglia non pregiudica il conseguimento dell'obiettivo. Per quanto riguarda l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri con carenze strutturali a livello di alloggi, infrastrutture e servizi non scendono al di sotto della percentuale minima stabilita nel presente regolamento.***
 - b) ***360 milioni di EUR in base al meccanismo di distribuzione per le azioni specifiche di cui all'articolo 16, per il programma di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17 e per il *trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro* di cui all'articolo 18;***
2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), finanzia:
 - a) le azioni specifiche elencate nell'allegato II;
 - b) ***il programma di reinsediamento dell'Unione conformemente all'articolo 17 e/o il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro conformemente all'articolo 18.***
3. ***Qualora un importo rimanga a disposizione a norma del paragrafo 1, lettera b), ovvero sia disponibile un altro importo, questo sarà assegnato nell'ambito della revisione intermedia di cui all'articolo 15 del regolamento orizzontale, proporzionalmente agli importi di base per i programmi nazionali stabiliti nell'allegato I.***

Articolo 16

Risorse per le azioni specifiche

1. Agli Stati membri può essere assegnato l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare azioni specifiche. Tali azioni specifiche sono elencate nell'allegato II.
2. Per tenere conto degli ultimi sviluppi politici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare l'allegato II nel quadro della revisione intermedia ***di cui all'articolo 15 del regolamento orizzontale***. Sulla base dell'elenco rivisto delle azioni specifiche, gli Stati membri possono ricevere un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

3. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono assegnati agli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale nel quadro della revisione intermedia, secondo la procedura di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale]. Tali importi sono utilizzati unicamente per l'attuazione delle azioni specifiche.

Articolo 17

Risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione

1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di **6 000** EUR per persona reinsediata.
2. La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è portata a **10 000** EUR per persona reinsediata secondo le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione stabilite a norma del **paragrafo 3** ed elencate nell'allegato III, **nonché per persona vulnerabile come stabilito al paragrafo 4**.
3. **Le** priorità comuni di reinsediamento dell'Unione **si basano** sulle seguenti categorie generali:
 - persone provenienti da regioni o paesi designati per l'attuazione di un programma di protezione regionale;
 - persone provenienti da regioni o paesi indicati nelle previsioni di reinsediamento dell'UNHCR, in cui l'azione comune dell'Unione può contribuire in misura significativa a rispondere alle esigenze di protezione;
 - persone appartenenti a una specifica categoria rientrante nei criteri di reinsediamento dell'UNHCR.
- 3 bis.** **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di modificare l'allegato III sulla base delle categorie generali stabilite al paragrafo 3 ove ciò sia palesemente giustificato o alla luce di eventuali raccomandazioni dell'UNHCR.**
4. I seguenti gruppi vulnerabili di **persone sono altresì** idonei a ricevere la somma forfettaria di cui al paragrafo 2:
 - donne e minori a rischio;
 - minori non accompagnati;
 - persone che necessitano di cure mediche che possono essere garantite solo con il reinsediamento;
 - persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica, **comprese le vittime di violenza o tortura**.
5. Lo Stato membro che procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una delle categorie di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve la somma forfettaria per tale persona una volta sola.

- 5 bis.** *Se del caso, possono essere ammissibili all'assegnazione di somme forfettarie anche i familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 3 e 4, purché essi siano stati reinsediati in conformità del presente regolamento.*
6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell'Unione secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
7. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono assegnati agli Stati membri ogni due anni, la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale.
8. Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell'Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai paragrafi 1 e 2, **tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.**

Articolo 18

Risorse per *il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale*

1. **Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell'UE nell'arco del periodo di attuazione del Fondo**, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di **6 000** EUR per ciascun **beneficiario di protezione internazionale trasferito** da un altro Stato membro.
- 1 bis.** *Se del caso, possono essere ammissibili all'assegnazione di somme forfettarie anche i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, purché essi siano stati trasferiti in conformità del presente regolamento.*

3. Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono assegnati agli Stati membri **la prima volta** con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale.
4. Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri **di cui all'articolo 80 del TFUE** e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1, **tenendo conto in particolare degli attuali**

tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.

Articolo 20

Programmi nazionali

1. Nell'ambito dei programmi, da sottoporre a esame e approvazione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], gli Stati membri, ***nel quadro degli obiettivi definiti all'articolo 3 e tenendo conto dei risultati del dialogo di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../2012 [regolamento orizzontale]***, perseguono in particolare i seguenti obiettivi:
 - a) rafforzare la creazione del sistema europeo comune di asilo provvedendo a un'applicazione efficace e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di asilo ***e al corretto funzionamento del regolamento Dublino. Tali azioni possono altresì includere*** l'istituzione e lo sviluppo del programma di reinsediamento dell'Unione;
 - c) stabilire e sviluppare strategie di integrazione , che ricomprendano diversi aspetti di tale processo dinamico bilaterale, ***da attuare, a seconda dei casi, a livello nazionale/locale/regionale tenendo conto delle necessità di integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello locale/regionale***, andando incontro alle esigenze specifiche delle diverse categorie di migranti e sviluppando partenariati efficaci tra gli ***interessati***;
 - d) mettere a punto ***un programma di rimpatrio, comprensivo di una componente sul rimpatrio volontario assistito e, se del caso, sul reinserimento.***
2. Gli Stati membri si adoperano affinché tutte le azioni sostenute nell'ambito ***del Fondo siano attuate nella piena osservanza dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare tali azioni rispettano appieno i diritti e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.***
3. ***Fatto salvo il requisito di perseguire gli obiettivi di cui sopra e tenendo conto dei singoli casi, gli Stati membri mirano a una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi specifici illustrati all'articolo 3, paragrafo 2.***

Articolo 21

Azioni dell'Unione

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può essere usato per finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.
2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione sostengono in particolare:

- a) una più intensa cooperazione a livello dell'Unione nell'attuazione del diritto dell'Unione e ***nella condivisione*** delle buone pratiche in materia di asilo, ***in particolare per quanto riguarda il reinsediamento e il trasferimento dei richiedenti e/o dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, anche tramite il lavoro di rete e lo scambio di informazioni, la migrazione legale, l'integrazione di cittadini di paesi terzi, comprese le attività di sostegno e coordinamento all'arrivo al fine di promuovere il reinsediamento con le comunità locali che devono accogliere i rifugiati reinsediati***, e il rimpatrio;
 - b) la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri concepiti per incoraggiare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche;
 - c) gli studi ***e le ricerche*** concernenti nuove forme eventuali di cooperazione a livello dell'Unione in materia di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio e la pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione;
 - d) lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo, migrazione legale, integrazione e rimpatrio;
 - e) le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto amministrativo e tecnico e lo sviluppo di un meccanismo di valutazione necessari per attuare le politiche di asilo e immigrazione;
 - f) la cooperazione con i paesi terzi ***sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità***, in particolare ai fini dell'applicazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale.
 - g) ***le misure e campagne d'informazione nei paesi terzi per sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l'immigrazione e ai rischi dell'immigrazione clandestina.***
3. Le azioni di cui al presente articolo sono attuate in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale].
4. ***La Commissione garantisce una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.***

Articolo 22

Assistenza emergenziale

1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza, ***quale definita all'articolo 2, lettera f)***. ***Le azioni attuate nei paesi terzi conformemente al presente articolo sono coerenti e se del***

caso complementari con la politica umanitaria dell'Unione e rispettano i principi umanitari stabiliti nel consenso sull'aiuto umanitario.

2. L'assistenza emergenziale è attuata in conformità ***degli articoli 7 e 8*** del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale].

Articolo 23

Rete europea sulle migrazioni

1. Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e presta il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.

■

7. L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati ***dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo***, secondo la procedura di cui all'articolo 4, ***paragrafo 5, lettera a) della decisione 2008/381/CE, che costituisce una decisione di finanziamento a norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.***
8. L'assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali e di appalti pubblici a seconda dei casi, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. ***L'assistenza garantisce un corretto e tempestivo sostegno finanziario ai punti di contatto nazionali. Le spese sostenute per l'attuazione delle azioni dei punti di contatto nazionali finanziate attraverso sovvenzioni assegnate nel 2014 possono essere ammissibili a partire dal 1° gennaio 2014.***
9. ***La decisione 2008/381/CE è modificata come segue:***
 - a) ***l'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), è sostituito dal testo seguente: "prepara e approva, sulla base di un progetto del presidente, il progetto di programma di lavoro riguardante le attività, segnatamente in relazione agli obiettivi e alle priorità tematiche, e un importo indicativo per il bilancio di ciascun punto di contatto nazionale in modo da garantire il corretto funzionamento della rete europea sulle migrazioni."***
 - b) ***l'articolo 6, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente: "La Commissione controlla l'esecuzione del programma di lavoro riguardante le attività e riferisce periodicamente al comitato direttivo circa l'esecuzione e lo sviluppo della rete europea sulle migrazioni."***
 - c) ***L'articolo 6, paragrafi da 5 a 8, è soppresso.***
 - d) ***L'articolo 11 è soppresso.***
 - e) ***L'articolo 12 è soppresso.***

Articolo 24

Assistenza tecnica

1. Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, il presente Fondo contribuisce annualmente, nel limite di 2,5 milioni di EUR, all'assistenza tecnica in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale].
2. Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo **può finanziare attività** di assistenza tecnica, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale]. **L'importo stanziato per l'assistenza tecnica non supera, per il periodo 2014-2020, il 5,5% dell'importo totale assegnato agli Stati membri maggiorato di 1 000 000 di EUR.**

Articolo 24 bis

Coordinamento

La Commissione e gli Stati membri, se del caso insieme al servizio europeo per l'azione esterna, provvedono affinché le azioni nei paesi terzi o relative ai paesi terzi siano adottate in sinergia e coerentemente con altre azioni al di fuori dell'Unione sostenute tramite strumenti dell'Unione. In particolare provvedono affinché le azioni:

- a) ***siano coerenti con la politica esterna dell'Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;***
- b) ***siano calibrate a misure non orientate allo sviluppo;***
- c) ***servano gli interessi delle politiche interne dell'Unione e siano coerenti con le attività intraprese nell'Unione.***

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Disposizioni specifiche relative alle somme forfettarie per il reinsediamento e ***il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro***

In deroga alle regole sull'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], specie per quanto riguarda le somme forfettarie e i tassi forfettari, le somme forfettarie assegnate agli Stati membri per il reinsediamento e/o ***il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro*** a norma del presente regolamento sono:

- esenti dall'obbligo di basarsi su dati statistici o storici;
- concesse purché la persona per cui è assegnata la somma forfettaria sia stata effettivamente reinsediata e/o ***trasferita*** in conformità del presente regolamento.

Articolo 26

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni.** La delega di potere è tacitamente prorogata per **un periodo di tre anni**, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato comune "**Fondi** Asilo e migrazione e Sicurezza **interna**" istituito a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale].
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28

Revisione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio sottopongono a revisione il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Articolo 29

Applicabilità del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale]

Al Fondo si applicano le disposizioni del [regolamento (UE) n. .../...], ***fatto salvo l'articolo 4 bis del presente regolamento.***

Articolo 30

Abrogazione

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le seguenti decisioni:

- a) decisione 573/2007/CE;
- b) decisione 575/2007/CE;
- c) decisione 2007/435/CE;



Articolo 31

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti e dei programmi annuali interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, del sostegno finanziario approvato dalla Commissione sulla base della decisione 2008/381/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.
2. Nell'adottare decisioni di cofinanziamento nel quadro del presente regolamento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE, 2007/435/CE e 2008/381/CE prima del [data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale] aventi un'incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.
3. Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.
4. Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

5. ***Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2015, relazioni di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate ai sensi delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE relativamente al periodo 2011-2013.***
6. ***La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, entro il 31 dicembre 2015, relazioni valutazione ex-post ai sensi delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE relativamente al periodo 2011-2013.***

Articolo 32

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità dei trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

Ripartizione *pluriennale* per Stato membro per il periodo 2014-2020

<i>Stato membro</i>	<i>Importo minimo</i>	<i>Media delle assegnazioni nel periodo 2011-2013 (%) FER+FEI+FR</i>	<i>Importo medio 2011-2013</i>	<i>TOTALE</i>
<i>AT</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>2,65%</i>	<i>59 533 977 EUR</i>	<i>64 533 977 EUR</i>
<i>BE</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>3,75%</i>	<i>84 250 977 EUR</i>	<i>89 250 977 EUR</i>
<i>BG</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>0,22%</i>	<i>5 006 777 EUR</i>	<i>10 006 777 EUR</i>
<i>CY</i>	<i>10 000 000 EUR</i>	<i>0,99%</i>	<i>22 308 677 EUR</i>	<i>32 308 677 EUR</i>
<i>CZ</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>0,94%</i>	<i>21 185 177 EUR</i>	<i>26 185 177 EUR</i>
<i>DE</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>9,05%</i>	<i>203 416 877 EUR</i>	<i>208 416 877 EUR</i>
<i>EE</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>0,23%</i>	<i>5 156 577 EUR</i>	<i>10 156 577 EUR</i>
<i>ES</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>11,22%</i>	<i>252 101 877 EUR</i>	<i>257 101 877 EUR</i>
<i>FI</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>0,82%</i>	<i>18 488 777 EUR</i>	<i>23 488 777 EUR</i>
<i>FR</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>11,60%</i>	<i>260 565 577 EUR</i>	<i>265 565 577 EUR</i>
<i>GR</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>11,32%</i>	<i>254 348 877 EUR</i>	<i>259 348 877 EUR</i>
<i>HR</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>0,54%</i>	<i>12 133 800 EUR</i>	<i>17 133 800 EUR</i>
<i>HU</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>0,83%</i>	<i>18 713 477 EUR</i>	<i>23 713 477 EUR</i>
<i>IE</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>0,65%</i>	<i>14 519 077 EUR</i>	<i>19 519 077 EUR</i>
<i>IT</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>13,59%</i>	<i>305 355 777 EUR</i>	<i>310 355 777 EUR</i>
<i>LT</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>0,21%</i>	<i>4 632 277 EUR</i>	<i>9 632 277 EUR</i>
<i>LU</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>0,10%</i>	<i>2 160 577 EUR</i>	<i>7 160 577 EUR</i>
<i>LV</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>0,39%</i>	<i>8 751 777 EUR</i>	<i>13 751 777 EUR</i>
<i>MT</i>	<i>10 000 000 EUR</i>	<i>0,32%</i>	<i>7 178 877 EUR</i>	<i>17 178 877 EUR</i>
<i>NL</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>3,98%</i>	<i>89 419 077 EUR</i>	<i>94 419 077 EUR</i>
<i>PL</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>2,60%</i>	<i>58 410 477 EUR</i>	<i>63 410 477 EUR</i>
<i>PT</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>1,24%</i>	<i>27 776 377 EUR</i>	<i>32 776 377 EUR</i>
<i>RO</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>0,75%</i>	<i>16 915 877 EUR</i>	<i>21 915 877 EUR</i>
<i>SE</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>5,05%</i>	<i>113 536 877 EUR</i>	<i>118 536 877 EUR</i>
<i>SI</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>0,43%</i>	<i>9 725 477 EUR</i>	<i>14 725 477 EUR</i>
<i>SK</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>0,27%</i>	<i>5 980 477 EUR</i>	<i>10 980 477 EUR</i>
<i>UK</i>	<i>5 000 000 EUR</i>	<i>16,26%</i>	<i>365 425 577 EUR</i>	<i>370 425 577 EUR</i>
<i>Totali Stati membri</i>	<i>145 000 000 EUR</i>	<i>100,00%</i>	<i>2 247 000 000 EUR</i>	<i>2 392 000 000 EUR</i>

ALLEGATO II

Elenco delle azioni specifiche di cui all'articolo 16

1. Istituzione e sviluppo nell'Unione di centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare per sostenere le operazioni di reinsediamento in cooperazione con l'UNHCR.
2. Nuovi approcci, in cooperazione con l'UNHCR, concernenti l'accesso alle procedure di asilo per quanto riguarda i principali paesi di transito, quali programmi di protezione per gruppi particolari o determinate procedure di esame delle domande di asilo.
3. Iniziative congiunte fra Stati membri nel settore dell'integrazione, come valutazioni comparate, valutazioni inter pares o la verifica di moduli europei riguardanti ad esempio l'acquisizione di competenze linguistiche o l'organizzazione di programmi introduttivi, *allo scopo di migliorare il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri, le regioni e le autorità locali.*
4. Iniziative congiunte dirette a definire e attuare nuovi approcci in relazione alle procedure iniziali e ai livelli di protezione *e assistenza* per i minori non accompagnati.
5. Operazioni di rimpatrio congiunte, comprese azioni congiunte sull'attuazione degli accordi di riammissione conclusi dall'Unione.
6. Progetti congiunti di reinserimento nei paesi di origine finalizzati a un rimpatrio sostenibile e azioni congiunte per rafforzare le capacità dei paesi terzi di attuare gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione.
7. Iniziative congiunte dirette al ricongiungimento del nucleo familiare e al reinserimento di minori non accompagnati nei paesi terzi di origine.
8. *Iniziative congiunte fra Stati membri nel settore della migrazione legale, compresa l'istituzione* di centri comuni per l'immigrazione nei paesi terzi, e progetti congiunti che promuovano la cooperazione tra Stati membri per *incoraggiare l'uso dei canali di migrazione esclusivamente legale e informare sui rischi dell'immigrazione clandestina.*

ALLEGATO III

Elenco delle priorità comuni di reinsediamento dell'Unione ■

1. Programma di protezione regionale nell'Europa orientale (Bielorussia, Moldova, Ucraina).
 2. Programma di protezione regionale nel Corno d'Africa (Gibuti, Kenya, Yemen).
 3. Programma di protezione regionale per l'Africa settentrionale (Egitto, Libia, Tunisia).
 4. Rifugiati nella regione dell'Africa orientale / dei Grandi laghi.
 5. Rifugiati iracheni in Siria, Libano e Giordania.
 6. Rifugiati iracheni in Turchia.
- 6 bis. *Rifugiati siriani nella regione.***

ALLEGATO IV

Elenco degli indicatori comuni per la valutazione degli obiettivi specifici

a) *Rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;*

i) *numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che hanno ricevuto assistenza attraverso progetti in materia di sistemi di accoglienza e asilo sostenuti dal Fondo.*

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all'articolo 49 del regolamento orizzontale, questo indicatore sarà ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

- numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di informazioni e assistenza durante l'intera procedura di asilo;*
- numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di assistenza e rappresentanza legali;*
- numero di persone vulnerabili e di minori non accompagnati che beneficiano di assistenza specifica;*

ii) *capacità (numero di posti) delle nuove infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio create in risposta ai requisiti comuni delle condizioni di accoglienza previsti nell'acquis dell'UE, e delle infrastrutture di accoglienza e alloggio esistenti migliorate in conformità con i medesimi requisiti a seguito dei progetti sostenuti dal Fondo, nonché percentuale della capacità totale di accoglienza e alloggio;*

iii) *numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti all'asilo con l'assistenza del Fondo e tale numero in percentuale del numero totale di personale formato su dette tematiche;*

iv) *numero di prodotti che forniscono informazioni sui paesi d'origine e missioni conoscitive svolte con l'assistenza del Fondo;*

v) *numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di asilo degli Stati membri;*

vi) *numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo.*

b) *Sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, riducendo al contempo l'abuso nella migrazione legale, e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi;*

- i) *numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che hanno partecipato a misure antecedenti alla partenza sostenute dal Fondo;*
- ii) *numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite dal Fondo attraverso misure di integrazione nel quadro di strategie nazionali, locali e regionali.*

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all'articolo 49 del regolamento orizzontale, questo indicatore sarà ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

- *numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite attraverso misure incentrate sull'istruzione e la formazione, comprese la formazione linguistica e le azioni preparatorie volte ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro;*
 - *numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento sostenute attraverso la consulenza e l'assistenza nei settori dell'alloggio, dei mezzi di sussistenza e dell'orientamento giuridico e amministrativo;*
 - *numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite attraverso cure mediche e psicologiche;*
 - *numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite attraverso misure connesse alla partecipazione democratica;*
 - iii) *numero di quadri strategici/misure/strumenti locali, regionali e nazionali in vigore per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che coinvolgano la società civile, le comunità di migranti nonché tutte le altre parti coinvolte pertinenti a seguito delle misure sostenute dal Fondo;*
 - iv) *numero di progetti di cooperazione con altri Stati membri sull'integrazione di cittadini di paesi terzi sostenuti dal Fondo;*
 - v) *numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di integrazione degli Stati membri.*
- c) *Promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri che sostengano la lotta contro la migrazione clandestina, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;*
- i) *numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti al rimpatrio con l'assistenza del Fondo;*
 - ii) *numero di rimpatriati che hanno ricevuto assistenza al reinserimento prima o dopo il rimpatrio cofinanziata dal Fondo;*
 - iii) *numero di rimpatriati il cui rimpatrio è stato cofinanziato dal Fondo, persone rimpatriate volontariamente e persone allontanate;*

- iv) numero di operazioni monitorate di allontanamento cofinanziate dal Fondo;*
 - v) numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di rimpatrio degli Stati membri.*
- d) Migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo;*
- i) numero di richiedenti protezione internazionale e di beneficiari di tale protezione trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno del Fondo;*
 - ii) numero di progetti di cooperazione con altri Stati membri per migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri sostenuti dal Fondo.*

ALLEGATO AL PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazioni del Parlamento europeo

Articolo 80 del TFUE:

"Il Parlamento europeo, alla luce della necessità di adottare il regolamento in oggetto in tempo per l'attuazione del Fondo Asilo, migrazione e integrazione ("il Fondo") dall'inizio del 2014, allo scopo di trovare un accordo a tal fine, e alla luce dell'intransigenza del Consiglio, ha accettato il testo del regolamento quale sopra concordato. Ciononostante, il Parlamento europeo ribadisce il suo punto di vista - che ha sostenuto durante tutta la durata dei negoziati sul regolamento in questione - secondo il quale la base giuridica appropriata per il Fondo comprende l'articolo 80, seconda frase, del TFUE come base giuridica concorrente. Tale base giuridica ha lo scopo di dare applicazione al principio di solidarietà enunciato all'articolo 80, prima frase, del TFUE. In particolare, il Fondo attua il principio di solidarietà nelle sue disposizioni sul trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di tale protezione (articoli 7 e 18) e in quelle sul reinsediamento (articolo 17). Il Parlamento europeo sottolinea il fatto che l'adozione di questo regolamento non pregiudica in alcun modo il ventaglio delle basi giuridiche a disposizione del colegislatore in futuro, con riferimento in particolare all'articolo 80 del TFUE".

Ricollocazione:

"Con l'obiettivo di promuovere la ricollocazione come strumento di solidarietà e di migliorare le condizioni ad essa attinenti, il Parlamento europeo invita l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ad elaborare, in cooperazione con la Commissione europea (CE), un manuale e una metodologia per la ricollocazione, a seguito di una mappatura delle migliori pratiche degli Stati membri in materia di ricollocazione, compresi i sistemi di organizzazione interna e le condizioni di accoglienza e integrazione. Al fine di creare un incentivo per la ricollocazione e facilitare le operazioni di ricollocazione per gli Stati membri partecipanti, il Parlamento europeo chiede inoltre all'EASO di fornire competenze in materia di ricollocazione e coordinare, in collaborazione con la CE, una rete di esperti nel campo della ricollocazione, che potrebbe tenere periodicamente delle riunioni tecniche su specifiche questioni pratiche e legislative, nonché fornire supporto per l'uso del Fondo Asilo, migrazione e integrazione a fini di ricollocazione. Il Parlamento europeo invita la CE a monitorare l'evoluzione e il miglioramento del sistema di asilo negli Stati membri che beneficiano della ricollocazione e a riferire regolarmente in merito."

Dichiarazione del Consiglio

Articolo 80 del TFUE:

"Il Consiglio sottolinea l'importanza del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità che, conformemente all'articolo 80 del TFUE, è garantito negli atti dell'Unione adottati in virtù del capo del TFUE sulle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione. Il regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione contiene misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio. Tuttavia, il Consiglio ribadisce la sua opinione secondo cui l'articolo 80 del TFUE non costituisce una base giuridica ai sensi del diritto dell'Unione. A norma di detto capo, solo l'articolo 77, paragrafi 2 e 3, l'articolo 78, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 79, paragrafi 2, 3 e 4 del TFUE contengono basi giuridiche che consentono alle pertinenti istituzioni dell'Unione di adottare atti giuridici dell'UE."

Dichiarazioni della Commissione

Articolo 80 del TFUE:

"In uno spirito di compromesso e al fine di permettere l'adozione immediata della proposta, la Commissione appoggia il testo finale; osserva tuttavia che ciò lascia impregiudicato il suo diritto di iniziativa riguardo alla scelta delle basi giuridiche, in particolare per quanto concerne il futuro ricorso all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Rete europea sulle migrazioni (REM):

"In uno spirito di compromesso, la Commissione appoggia il testo finale dell'articolo 23, che garantisce un sostegno finanziario continuativo alle attività della rete europea sulle migrazioni mantenendone la struttura, gli obiettivi e la governance attuali disposti con decisione 2008/381/CE del Consiglio del 14 maggio 2008. Osserva tuttavia che ciò lascia impregiudicato il suo diritto di iniziativa riguardo a una futura revisione più completa dell'assetto e del funzionamento della rete, quale era prevista all'articolo 23 della proposta iniziale."

MOTIVAZIONE

Le politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono in costante sviluppo da ormai diversi anni. Proprio in vista del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 la Commissione europea ha proposto una riorganizzazione degli strumenti finanziari nel campo degli affari interni. Con l'insieme di tali proposte, la Commissione auspica, a giusto titolo, di correggere i malfunzionamenti passati e di rispondere alle sfide presenti e future.

In quest'ottica, la Commissione prevede di aumentare di quasi il 40% il bilancio destinato agli affari interni rispetto al quadro finanziario pluriennale attuale (2007-2013). Essa intende altresì semplificare la struttura dei finanziamenti disponibili nonché i loro meccanismi di assegnazione ed esecuzione. Il numero dei programmi è ridotto a una struttura a due Fondi: un Fondo per l'asilo e la migrazione e un Fondo per la sicurezza interna. Oltre a questi strumenti tematici, un regolamento orizzontale stabilisce ormai le norme comuni in materia di programmazione, informazione, gestione finanziaria, controllo e valutazione.

In materia di asilo e di migrazioni la Commissione propone, in particolare, di fondere in un unico strumento finanziario tre Fondi esistenti, ovvero il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi e il Fondo europeo per i rimpatri. Se il bilancio complessivo del futuro Fondo "Asilo e migrazione", che prevede circa 3,9 miliardi di euro, implica un aumento dei finanziamenti attualmente disponibili nel settore, esso dovrebbe sostenere anche una gamma di azioni più numerosa e di maggiore portata. Conformemente alla politica in materia di asilo e immigrazione, il Fondo contribuirà a potenziare il sistema europeo comune di asilo, a favorire la migrazione legale nell'Unione, a promuovere eque strategie di rimpatrio e a migliorare la solidarietà e la condivisione delle responsabilità tra Stati membri. Nell'ambito di questi obiettivi, il Fondo avrà anche una dimensione esterna che consentirà di finanziare azioni intraprese nei paesi terzi o che li coinvolgono.

In linea generale, il relatore valuta positivamente la proposta della Commissione per la creazione del Fondo "Asilo e migrazione". Il Fondo apporta infatti una serie di migliorie che dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione e a generare un valore aggiunto europeo più significativo. Il Fondo "Asilo e migrazione" si baserebbe in particolare su regole di funzionamento semplificate che accelererebbero le procedure e metterebbero fine agli oneri amministrativi. La revisione di tali meccanismi di concessione ed esecuzione dovrebbe consentire, da un lato, ai principali beneficiari di accedere più facilmente e più rapidamente ai finanziamenti e, dall'altro, di rispondere in modo più reattivo, efficace e agile alle situazioni di emergenza.

Gli emendamenti proposti dal relatore sono quindi pienamente in linea con la proposta della Commissione che intende giungere alla creazione di un nuovo strumento finanziario più efficiente, flessibile e unificante. Tuttavia, seppur positiva, questa ricerca di semplificazione e di adattabilità è anche fonte di inquietudini. Di conseguenza, mediante gli emendamenti, il relatore ha inteso inquadrare meglio le iniziative proposte, assicurandosi al contempo di mantenere un adeguamento ottimale alle esigenze.

Si tratta in particolare di ottenere quanto segue.

1) Sostenere un approccio orientato ai risultati.

Per misurare la valutazione dei diversi obiettivi, il relatore propone in particolare di potenziare gli indicatori disponibili e di migliorare l'integrazione di una dimensione maggiormente qualitativa.

2) Chiarire e consolidare la coerenza tra i diversi strumenti relativi all'asilo, in particolare in materia di definizioni e meccanismi introdotti..

3) Assicurare che le azioni finanziate abbiano un chiaro valore aggiunto europeo, contribuendo al conseguimento di obiettivi conformi alle politiche dell'Unione.

4) Garantire una ripartizione equa dei finanziamenti assegnati per la realizzazione degli obiettivi. Sebbene sia indispensabile rispondere alle varie esigenze e realtà degli Stati membri, occorre tuttavia garantire che l'attuazione di tale flessibilità vada di pari passo con un'equa ripartizione delle risorse. Per questo motivo il relatore predilige un approccio in cui il dialogo sia più inclusivo. In quest'ottica, oltre alla condivisione di esperienze e informazioni, i vari soggetti interessati rappresenteranno una garanzia e assicureranno un ruolo di sorveglianza sul modo di procedere nel suo insieme. Il relatore chiede, di conseguenza, il rafforzamento e l'obbligo di partenariato tra gli Stati membri e le autorità pubbliche interessate, nonché con i soggetti interessati, comprese la società civile e le organizzazioni internazionali. I partner saranno coinvolti inoltre nello sviluppo, nell'esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi nazionali.

5) Definire meglio la nuova priorità concessa alla dimensione esterna delle politiche. Le misure finanziate dai Fondi devono essere perfettamente coerenti e in sinergia con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione nei confronti della regione o del paese terzo in questione. Il relatore ritiene utile, tuttavia, la promozione di ulteriori strumenti per mettere fedelmente in pratica tale delimitazione dei campi di competenza e dei finanziamenti disponibili. Il relatore auspica quindi, da un lato, l'istituzione di un gruppo di lavoro specifico all'interno della Commissione, in modo da assicurare un coordinamento ottimale tra i diversi servizi e attori europei. Il relatore propone, dall'altro, anche l'inserimento di criteri chiari e unanimemente riconosciuti che consentano di definire con precisione le tipologie di attività che potranno essere finanziate fuori dall'Unione mediante il Fondo "Asilo e migrazione".

6) Promuovere norme di attuazione più chiare e dettagliate in materia di ricollocazione, al fine di garantire un funzionamento più efficace nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti coinvolti.

7) Potenziare il ruolo del Parlamento europeo in determinate fasi della procedura di attuazione del Fondo "Asilo e migrazione".

8) Definire una gamma più ampia di attività e di gruppi di riferimento per creare uno strumento finanziario più efficace, equo e adeguato.

In quest'ottica, il relatore propone altresì di anticipare la valutazione delle esigenze degli Stati membri nell'ambito della valutazione intermedia, affinché le risorse ammissibili in questo contesto possano essere disponibili a partire dall'esercizio 2017 (e non 2018). Infatti, nel corso della programmazione pluriennale, la valutazione deve essere effettuata in una fase che

consenta di avere la distanza necessaria rispetto alle azioni già avviate ma anche di poter reagire quanto prima per assistere gli Stati con esigenze specifiche o sottoposti a particolari pressioni.

7.9.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione
(COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))

Relatore per parere: Sophocles Sophocleous

BREVE MOTIVAZIONE

Nel settore degli affari interni, che comprende la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere esterne, la Commissione propone, per il periodo 2014-2020, di semplificare la struttura degli strumenti di spesa riducendo il numero di programmi ad una struttura a due pilastri: il Fondo Asilo e migrazione costituisce uno di questi due pilastri, accanto al nuovo Fondo per la sicurezza interna.

La commissione per gli affari esteri plaude agli sforzi volti a garantire attraverso questo Fondo una maggiore solidarietà tra tutti gli Stati membri dell'UE ai fini di un efficace coordinamento politico e di una effettiva condivisione degli oneri.

Sottolinea l'importanza di garantire la coerenza tra le misure adottate ai sensi di questo Fondo e quelle prese nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno, soprattutto in considerazione del fatto che questo Fondo sarà in parte utilizzato per sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare nel quadro dell'attuazione di accordi di riammissione, partenariati di mobilità e programmi di protezione regionale.

Più in generale, il Fondo dovrebbe essere utilizzato in conformità con l'azione esterna dell'Unione in generale, e dovrebbe rispettare i suoi obiettivi e i principi guida definiti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

La commissione per gli affari esteri raccomanda quindi un coinvolgimento forte e chiaramente definito del Servizio europeo di azione esterna, soprattutto nella fase di programmazione del Fondo, al fine di evitare qualsiasi sovrapposizione con altri strumenti nei confronti di paesi terzi e, al contrario, garantire sinergie e complementarità. Sottolinea inoltre che tutte le azioni sostenute dal Fondo dovrebbero essere realizzate nel rispetto dei diritti fondamentali delle categorie di persone contemplate dal presente regolamento e che certe azioni finanziate dal Fondo dovrebbero mirare specificatamente a rafforzare il rispetto dei diritti fondamentali.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Al fine di garantire che le misure previste dal presente Fondo siano pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e ad esse complementari, e nell'intento di ottemperare agli obiettivi e ai principi dell'azione esterna dell'Unione, il Servizio europeo di azione esterna dovrebbe, in aggiunta ai servizi competenti della Commissione, essere pienamente coinvolto nel processo di programmazione e di monitoraggio del Fondo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, ***il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della*** qualità delle procedure di asilo, ***del*** convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e ***dei*** loro sforzi in termini di reinsediamento;

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, ***la*** qualità delle procedure di asilo, ***il*** convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e ***i*** loro sforzi in termini di reinsediamento;

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e ad esse complementari e ottemperano agli obiettivi e ai principi dell'azione esterna dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte;

(e) le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte ***nel paese ospitante, in particolare sulla conformità con i diritti fondamentali dei richiedenti asilo;***

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale e le autorità giudiziarie competenti onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità.

(b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale e le autorità giudiziarie competenti onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità, ***conformi ai diritti fondamentali dei richiedenti asilo; a tal fine, il curriculum europeo in materia di asilo deve essere tenuto aggiornato ed***

esteso con lo scopo di associare ai suoi lavori altri organi specializzati, quali organizzazioni della società civile.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

(b) creare infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle misure di reinsediamento e ricollocazione;

Emendamento

(b) creare infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle misure di reinsediamento e ricollocazione, **conformi ai diritti fondamentali delle persone interessate**;

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione;

Emendamento

(a) le azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori **di integrazione** e la valutazione **delle condizioni specifiche ai richiedenti asilo, ivi comprese le valutazioni partecipative, allo scopo di individuare le migliori prassi**;

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 10 – lettera c

Testo della Commissione

(c) migliorare le capacità **interculturali** delle organizzazioni incaricate dell'attuazione tramite fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di

Emendamento

(c) migliorare le capacità delle organizzazioni incaricate dell'attuazione tramite fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione,

istruzione, e promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche e il lavoro di rete;

nei settori dell'interculturalità e dei diritti umani; promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche e il lavoro di rete;

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 11 – lettera b

Testo della Commissione

(b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale per garantire ***il corretto svolgimento delle*** procedure di rimpatrio;

Emendamento

(b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale per garantire ***che le*** procedure di rimpatrio ***siano agevoli e tutelino pienamente i diritti fondamentali dei migranti;***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) sostenere la valutazione e il monitoraggio indipendenti delle operazioni di rimpatrio da parte delle organizzazioni della società civile, al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo;

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sostenere l'analisi di nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio e della pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori

Emendamento

(c) sostenere l'analisi di nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio e della pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori

pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio, *compresa* la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione;

pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio, *compresi* la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione *e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone che rientrano nelle categorie figuranti all'articolo 4;*

PROCEDURA

Titolo	Fondo "Asilo e migrazione"
Riferimenti	COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 15.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 15.12.2011
Relatore per parere Nomina	Sophocles Sophocleous 20.12.2011
Relatore per parere sostituito	Kyriakos Mavronikolas
Approvazione	6.9.2012
Esito della votazione finale	+: 41 -: 3 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Frieda Brepoels, Elmar Brok, Mário David, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, María Muñoz De Urquiza, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson, Boris Zala, Karim Zéribi
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Andrew Duff, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Emilio Menéndez del Valle, Jean Roatta, Carmen Romero López, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Ivo Vajgl
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Danuta Jazłowiecka, Sophocles Sophocleous

5.9.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione
(COM(2011)0751 – C7-0433/2011 – 2011/0366(COD))

Relatore per parere: Michèle Striffler

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, **e l'articolo 208, paragrafo 1.**

Emendamento 2

Proposta di regolamento Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visto il consenso europeo per lo sviluppo e il consenso europeo sull'aiuto umanitario,

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia raggiunto anche attraverso misure comuni, espressione di una politica di asilo e immigrazione basata sulla solidarietà fra gli Stati membri che sia equa nei confronti dei paesi terzi e dei loro cittadini. Il Consiglio europeo del 2 dicembre 2009 ha riconosciuto che, all'interno dell'Unione, le risorse finanziarie dovrebbero diventare via via più flessibili e coerenti, sia in termini di portata che di applicabilità, per sostenere l'evoluzione della politica in materia di asilo e migrazione.

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia raggiunto anche attraverso misure comuni, espressione di una politica di asilo e immigrazione basata sulla solidarietà fra gli Stati membri che sia equa nei confronti dei paesi terzi e dei loro cittadini. ***Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato nell'ambito del consenso europeo per lo sviluppo che stabilisce che l'Unione terrà conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo in tutte le politiche da essa attuate e suscettibili di interessare i paesi in via di sviluppo.*** Il Consiglio europeo del 2 dicembre 2009 ha riconosciuto che, all'interno dell'Unione, le risorse finanziarie dovrebbero diventare via via più flessibili e coerenti, sia in termini di portata che di applicabilità, per sostenere l'evoluzione della politica in materia di asilo e migrazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È opportuno che il Fondo esprima

(3) È opportuno che il Fondo esprima

solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri e che migliori l'efficacia della gestione dei flussi migratori verso l'Unione nei settori in cui questa apporta il massimo valore, specie ripartendo la responsabilità tra gli Stati membri e condividendo la responsabilità e rafforzando la cooperazione con i paesi terzi.

solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri e che migliori l'efficacia della gestione dei flussi migratori verso l'Unione nei settori in cui questa apporta il massimo valore, specie ripartendo la responsabilità tra gli Stati membri e condividendo la responsabilità e rafforzando la cooperazione con i paesi terzi. ***Le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali degli Stati membri e dei paesi terzi dovrebbero partecipare al processo di programmazione, attuazione e valutazione dei programmi pluriennali finanziati dal Fondo. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei paesi partner dovrebbero a loro volta essere informati e consultati in tempo utile in merito alle attività realizzate nel quadro del Fondo "Asilo e migrazione".***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare le azioni ammissibili dovranno tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.

Emendamento

(24) Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***e dalle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo.*** In particolare le azioni ammissibili dovranno tener conto ***dell'approccio della protezione dei migranti, dei profughi e dei richiedenti asilo basata sui diritti dell'uomo, in particolare della*** situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per ***le donne, per*** i minori non accompagnati e altri minori a rischio.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. ***La coerenza va mantenuta anche*** con la politica umanitaria dell'Unione, ***in particolare nell'attuare l'assistenza emergenziale.***

Emendamento

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna ***nel rispetto del principio di coerenza con le politiche per lo sviluppo stabilite dal consenso per lo sviluppo (art. 35). L'attuazione dell'assistenza emergenziale dovrà essere coerente e complementare*** con la politica umanitaria dell'Unione ***e rispettare i principi umanitari stabiliti dal consenso sull'aiuto umanitario.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per rafforzare la solidarietà è importante che il Fondo preveda, in situazioni di emergenza di grande pressione migratoria sugli Stati membri o su paesi terzi o in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la

Emendamento

(36) Per rafforzare la solidarietà è importante che il Fondo preveda, in ***coordinamento e sinergia con l'assistenza umanitaria gestita dalla Direzione generale per l'aiuto umanitario e la protezione civile (ECHO), un sostegno supplementare nella forma di un'assistenza emergenziale*** in situazioni di

concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, ***un sostegno supplementare nella forma di un'assistenza emergenziale.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Obiettivo generale del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente alla politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento;

Emendamento 10

emergenza di grande pressione migratoria sugli Stati membri o su paesi terzi o in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Emendamento

1. Obiettivo generale del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente alla politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione, ***nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo e dell'approccio della protezione dei migranti, dei profughi e dei richiedenti asilo basata sui diritti dell'uomo.***

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, ***soprattutto alle frontiere***, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento;

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

(b) sostenere la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale;

Emendamento

(b) sostenere la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi **e rafforzare il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti**, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico. **Le azioni attuate per realizzare tale obiettivo devono tener conto delle conseguenze del fenomeno della fuga dei cervelli nei paesi terzi e ridurle.**

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati, **la durabilità delle misure di rimpatrio, il numero di rimpatriati volontari;**

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione

(d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

Emendamento

(d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo *e incoraggiare un dialogo costante con le organizzazioni della società civile per lo sviluppo di programmi nazionali.*

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le organizzazioni della società civile, le autorità locali e regionali e i parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi terzi saranno consultati durante il processo di programmazione, attuazione e valutazione dei programmi finanziati dal Fondo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La realizzazione di tali obiettivi è condotta dagli Stati membri, da organizzazioni internazionali e da organizzazioni non governative, nonché dalle autorità locali e/o regionali

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. La Commissione segue e esamina con regolarità gli obiettivi del Fondo e valuta i risultati dell'attuazione nonché l'efficacia della programmazione attraverso valutazioni esterne indipendenti, onde assicurarsi che gli obiettivi siano stati raggiunti e poter elaborare raccomandazioni per migliorare le azioni future. Le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio in merito alle valutazioni esterne indipendenti sono tenute in debita considerazione. La Commissione associa tutte le parti interessate, compresi la società civile, i parlamenti nazionali e le autorità locali, al processo di valutazione dell'aiuto dell'Unione previsto in virtù del presente regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 8 – alinea

Nell'intento di agevolare la migrazione legale nell'Unione e preparare meglio le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), ad integrarsi nella società di accoglienza nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le seguenti azioni nel paese d'origine:

Nell'intento di agevolare la migrazione legale nell'Unione e preparare meglio le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), ad integrarsi nella società di accoglienza nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le seguenti azioni nel paese d'origine, ***nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo, in particolare degli impegni dell'Unione a lottare contro la fuga di cervelli:***

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti, attuate da organizzazioni non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g). In questo contesto sono ammissibili in particolare:

Emendamento

1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti, attuate da organizzazioni **internazionali, da organizzazioni** non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g). In questo contesto sono ammissibili in particolare:

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione ("azioni dell'Unione") riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.

Emendamento

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione ("azioni dell'Unione") riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 **nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo.**

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei

Emendamento

(f) sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale **in**

programmi di protezione regionale.

coordinamento e sinergia con i fondi per lo sviluppo gestiti dalla Direzione generale Sviluppo e Cooperazione (Europe Aid) che riguardano azioni relative alla migrazione e all'asilo negli stessi paesi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

Emendamento

1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza. ***Le azioni attuate nei paesi terzi conformemente al presente articolo devono essere coerenti e complementari con la politica umanitaria dell'Unione e rispettare i principi umanitari stabiliti nel consenso sull'aiuto umanitario.***

PROCEDURA

Titolo	Fondo “Asilo e migrazione”
Riferimenti	COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 15.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 15.12.2011
Relatore per parere Nomina	Michèle Striffler 15.2.2012
Esame in commissione	9.7.2012
Approvazione	3.9.2012
Esito della votazione finale	+: 24 –: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Gesine Meissner, Horst Schnellhardt
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Phil Prendergast

17.9.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione
(COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))

Relatore per parere: Monika Hohlmeier

BREVE MOTIVAZIONE

A. Il Fondo Asilo e migrazione nel contesto del quadro giuridico per il periodo 2014-2020

Il regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione è una delle quattro proposte legislative presentate dalla Commissione per far fronte alla gestione dei flussi migratori e alle minacce per la sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel periodo 2014-2020. Queste attività sono attualmente finanziate a titolo di vari Fondi distinti, tra cui il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, il Fondo europeo per i rimpatri, il programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità" (ISEC), il programma "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza" (CIPS) e il Fondo per le frontiere esterne. La Commissione propone di semplificare la struttura dei programmi per gli affari interni riducendo il numero dei fondi a due:

- il Fondo Asilo e migrazione, oggetto della presente proposta, e
- un Fondo Sicurezza interna.

In questo modo la Commissione intende conseguire un migliore allineamento delle spese sostenute a livello dell'Unione con gli obiettivi strategici della stessa. La nuova configurazione del prossimo quadro finanziario pluriennale presenta a sua volta l'opportunità di migliorare e semplificare le modalità di finanziamento nell'ambito degli affari interni. I due Fondi devono disporre, per quanto possibile, di identici meccanismi di erogazione.

B. Il bilancio Affari interni

Nel giugno 2011 la Commissione ha presentato le proposte relative al quadro finanziario pluriennale, proponendo un bilancio complessivo nel settore degli affari interni pari a

10,9 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020¹.

Tale dotazione include la spesa legata ai programmi finanziari nonché il finanziamento dei sistemi di tecnologie dell'informazione su larga scala e delle agenzie dell'Unione che operano nel settore degli affari interni².

<i>Dotazione di bilancio per gli affari interni 2014-2020</i>	<i>milioni di EUR (a prezzi correnti)</i>
<i>Fondo Asilo e migrazione</i> compresi il programma di reinsediamento e la rete europea sulle migrazioni	3 869
<i>Fondo Sicurezza interna</i> compresi nuovi sistemi IT su larga scala	4 648
<i>Sistemi IT su larga scala esistenti e Agenzia IT</i>	822
<i>Agenzie</i> (Europol, Frontex, EASO, Cefol e OEDT)	1 572
<i>Totale</i>	10 911

Il Fondo Asilo e migrazione si occuperà della gestione integrata dei flussi migratori, che comprende diversi aspetti della politica comune dell'UE in materia di asilo e immigrazione, tra cui azioni correlate all'asilo, migrazione legale, integrazione dei cittadini di paesi terzi e operazioni di rimpatrio.

C. Emendamenti proposti

Il metodo della gestione concorrente viene sempre più spesso considerato adeguato a tutti i settori strategici degli affari interni ed è stato quindi esteso al settore della sicurezza interna, dove non era precedentemente in uso. Di conseguenza occorre assicurare che l'attuazione in gestione concorrente sia conforme alle disposizioni del regolamento finanziario. Il relatore propone pertanto alcuni emendamenti volti a rafforzare il controllo dell'attuazione in gestione concorrente e ad allineare la formulazione al regolamento finanziario riveduto.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

¹ COM(2011)0500 definitivo, del 29 giugno 2011.

² Fonte: comunicazione della Commissione "Costruire un'Europa aperta e sicura:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata fino a quando non sarà stato raggiunto un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹; ribadisce che nel prossimo QFP è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti assegnati dal trattato di Lisbona, nonché di poter far fronte a eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; esorta il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero

*essere abbandonati del tutto, malgrado
garantiscano un valore aggiunto europeo;*

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 quater. sottolinea che, in considerazione dei compiti già individuati e portati a termine dall'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto di tali priorità politiche in modo attento e adeguato nella proposta;

Emendamento 4

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 quinquies. ribadisce che nel trattato di Lisbona gli atti delegati sono previsti solo in quanto atti non legislativi di portata generale in relazione a elementi non essenziali di un atto legislativo; rinnova pertanto la sua critica in merito al diffuso ricorso agli atti delegati e insiste che tutti gli elementi essenziali devono essere stabiliti nell'atto legislativo in questione;

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo: "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹, il Parlamento europeo sottolinea la necessità di un approccio integrato nei confronti delle questioni pressanti in materia di immigrazione e asilo nonché nei confronti della gestione delle frontiere esterne dell'Unione, con finanziamenti sufficienti e strumenti di supporto per gestire le situazioni di emergenza messi a disposizione in uno spirito di rispetto per i diritti umani e solidarietà tra tutti gli Stati membri, rispettando le competenze nazionali e una chiara definizione dei compiti. Il Parlamento constata inoltre, al riguardo, la necessità di tenere debitamente in considerazione le crescenti sfide che si presentano a Frontex, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e ai fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

¹ Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Motivazione

Paragrafo 107 della risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011¹, il Parlamento europeo sottolinea l'esigenza di sviluppare migliori sinergie

tra i diversi fondi e programmi e segnala il fatto che la semplificazione della gestione dei fondi e l'introduzione di finanziamenti incrociati consentiranno di destinare più fondi agli obiettivi comuni; plaude all'intenzione della Commissione di ridurre il numero complessivo degli strumenti di bilancio per gli affari interni in una struttura a due pilastri e, ove possibile, con una gestione condivisa; ritiene che tale approccio dovrebbe contribuire significativamente a semplificare, razionalizzare, rafforzare e rendere più trasparenti i fondi e i programmi attuali. Il Parlamento sottolinea, tuttavia, la necessità di garantire che non si crei confusione tra i diversi obiettivi delle politiche in materia di affari interni.

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Motivazione

Paragrafo 109 della risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È necessario che il Fondo sostenga gli Stati membri nello stabilire strategie per l'organizzazione dell'immigrazione legale, che ne migliorino le capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrà anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori pratiche e la cooperazione tra i vari servizi

Emendamento

(16) È necessario che il Fondo sostenga gli Stati membri nello stabilire strategie per l'organizzazione dell'immigrazione legale, che ne migliorino le capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrà anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori pratiche e la cooperazione tra i vari servizi

amministrativi e con altri Stati membri.

amministrativi e con altri Stati membri.
L'assistenza tecnica è fondamentale per consentire agli Stati membri di sostenere l'esecuzione dei programmi nazionali, aiutare i beneficiari a rispettare i loro obblighi e il diritto dell'UE nonché aumentare la visibilità e l'accessibilità dei fondi dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare le azioni ammissibili dovranno tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.

Emendamento

(24) Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea **e dalla *Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951***. In particolare le azioni ammissibili dovranno tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in

Emendamento

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in

questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare l'assistenza emergenziale.

questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare l'assistenza emergenziale. ***La Commissione dovrebbe istituire, in collaborazione con il SEAE, un meccanismo efficace atto a garantire tale coerenza.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Pur offrendo flessibilità, la semplificazione delle strutture di finanziamento dovrebbe mantenere la prevedibilità e l'affidabilità, e a ogni obiettivo del fondo dovrebbe essere garantita una quota equilibrata attraverso i programmi nazionali. Pertanto, nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, occorre assegnare una quota equa delle risorse finanziarie del Fondo asilo e migrazione per garantire la continuità del sostegno agli obiettivi del Fondo europeo per i rifugiati e del Fondo per l'integrazione del quadro finanziario 2007-2013.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) Quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione mediante gestione concorrente, le funzioni di esecuzione del bilancio dovrebbero essere delegate agli

Stati membri. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e assicurare visibilità all'azione dell'UE nella gestione dei fondi dell'Unione. In quest'ottica, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assolvere ai rispettivi obblighi in materia di controllo e di audit e assumere le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale dovrebbe stabilire disposizioni complementari.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Occorre coordinare meglio l'utilizzo dei Fondi in questo settore, al fine di garantire la complementarità, nonché una maggiore efficienza e visibilità, e di ottenere sinergie di bilancio più efficaci.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 ter) È necessario massimizzare l'impatto dei fondi dell'UE attraverso la mobilitazione, la messa in comune e lo sfruttamento delle risorse finanziarie pubbliche e private.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 42 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 quater) Occorre assicurare il massimo grado di trasparenza, responsabilità e controllo democratico per meccanismi e strumenti finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 42 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 quinquies) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del Fondo e garantire nel contempo un uso ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 42 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 sexies) È importante assicurare la sana gestione finanziaria del Fondo, la sua attuazione quanto più possibile semplice ed efficace, la certezza del diritto e l'accessibilità del Fondo per tutti i partecipanti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 42 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 septies) È opportuno che la Commissione controlli ogni anno l'attuazione del Fondo mediante indicatori chiave che permettano di valutare i risultati e gli effetti. Tali indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, devono costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi del Fondo sono stati conseguiti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) da *forti pressioni migratorie* su uno o più Stati membri, *caratterizzate da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone* le capacità di accoglienza e *trattenimento* e i sistemi *e le procedure* di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni;

i) da *un numero sproporzionato di richieste di asilo e da un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi* in uno o più Stati membri, *che ne sottopongono* le capacità di accoglienza *infrastrutturali, tecniche e amministrative* e i sistemi di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori *qualitativi e quantitativi* quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione

(d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

Emendamento

(d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, *tra l'altro attraverso la cooperazione pratica.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) creare e migliorare le strutture e i sistemi amministrativi, formare il personale e le autorità amministrative e giudiziarie e assicurare l'assistenza giudiziaria onde garantire un processo di regolarizzazione semplice, efficiente e agevole per tutte le richieste in materia di asilo e migrazione;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) creare, migliorare e mantenere le infrastrutture e i servizi di alloggio;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Le risorse globali** per l'attuazione del presente regolamento **ammontano** a 3 869 milioni di EUR.

Emendamento

1. **Ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato** per l'attuazione del presente regolamento **negli anni 2014-2020 ammonta** a 3 869 milioni di EUR.

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo **nei limiti** del quadro finanziario.

Emendamento

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo **fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.**

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – alinea**

Testo della Commissione

3. **Le risorse globali sono impiegate nell'ambito:**

Emendamento

3. **La dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è impiegata nell'ambito:**

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Le risorse globali disponibili* ai sensi del presente regolamento *sono eseguite* in gestione *concorrente a norma [dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento finanziario]¹, fatte salve* le azioni dell'Unione di cui all'articolo 21, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 22, la rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 23 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 24.

¹ *Revisione triennale del regolamento finanziario – proposta della Commissione COM(2010)0260.*

Emendamento

4. *La dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato disponibile* ai sensi del presente regolamento *è eseguita* in gestione *diretta (in particolare* le azioni dell'Unione di cui all'articolo 21, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 22, la rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 23 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 24), *oppure in gestione concorrente a norma [dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento finanziario]¹*

¹ *Regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (COM(2010)0815 definitivo del 22.12.2010).*

Motivazione

L'esecuzione del bilancio dell'UE in gestione concorrente dovrebbe costituire l'eccezione, non la regola.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, a norma dell'articolo 317 del TFUE, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. A titolo indicativo le **risorse globali** sono così utilizzate:

Emendamento

5. A titolo indicativo, **fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è così utilizzata:**

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 3 232 milioni di EUR, così ripartito:

Emendamento

1. A titolo indicativo, **fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio**, agli Stati membri è assegnato un importo di 3 232 milioni di EUR, così ripartito:

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I finanziamenti assegnati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono ripartiti su base equa, equilibrata e trasparente. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le azioni sostenute dal Fondo siano compatibili con l'acquis dell'Unione in materia di asilo e immigrazione, anche se non sono obbligati dalle misure associate né soggetti alla loro applicazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione assicura una ripartizione dei fondi giusta ed equa tra gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza **quale definita all'articolo 2, lettera f).**

PROCEDURA

Titolo	Fondo “Asilo e migrazione”
Riferimenti	COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 15.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 15.12.2011
Relatore per parere Nomina	Monika Hohlmeier 15.2.2012
Approvazione	6.9.2012
Esito della votazione finale	+: 31 –: 2 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Luigi Berlinguer

PROCEDURA

Titolo	Fondo Asilo e migrazione			
Riferimenti	COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)			
Presentazione della proposta al PE	15.11.2011			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 15.12.2011			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AFET 15.12.2011	DEVE 15.12.2011	BUDG 15.12.2011	EMPL 15.12.2011
Pareri non espressi Decisione	EMPL 15.12.2011			
Relatore(i) Nomina	Sylvie Guillaume 5.12.2011			
Esame in commissione	20.3.2012	10.7.2012	11.10.2012	10.12.2012
	9.1.2014			
Approvazione	9.1.2014			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	45 4 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev, Ulrike Lunacek, Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Joanna Senyszyn, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski			
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Leonardo Domenici, Christian Engström, Enrique Guerrero Salom, Nadja Hirsch, Olle Ludvigsson			
Deposito	14.1.2014			